

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1683
Del 10 DIC. 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.M (matric.5012820) – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 756,20
----------	--

II DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 9031 del 22/07/2019 si è provveduto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 187/1997 e della Circolare INPDAP n. 57/1997, alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e il Sig. M.M. con effetto 16/07/2019 per inabilità permanente ed in modo assoluto a qualsiasi attività lavorativa del medesimo;

Rilevato che il Sig. M.M. alla data del 15/07/2019 aveva un residuo ferie di gg. 7 (sette) come si evince dal prospetto riepilogativo delle ferie dell'Ufficio Rilevazione Presenze;

Preso atto che l'art. 72 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento


dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”;

Preso atto che l'art. 33 del suddetto Contratto al comma 11 stabilisce che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” e al comma 14 stabilisce che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;


Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui “l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.”;

Ritenuto, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 7 (sette) di ferie - relative all'anno 2019 - non fruite alla data del collocamento in quiescenza per inabilità dell'ex dipendente;

Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, al Sig. M.M. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 7 (sette) di ferie dell'anno 2019 maturate e non fruite alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore del Sig. M.M. la somma, calcolata con dati di ufficio in base alle normative di vigenti CCNL, al lordo delle ritenute di legge, di € 555,30 per monetizzare n. 7 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2019;

di imputare la spesa complessiva di € 756,20 comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

€ 555,30 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 153,70 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 47,20 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

di notificare l'avvenuta liquidazione all' ex dipendente interessato.

